

## DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta sopra soglia europea, ai sensi dell'art. 71 del Dlgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi assicurativi del CREA suddivisa in due lotti:

*Polizza assicurativa All Risks Property e Polizza assicurativa Auto Libro Matricola*

Delibera di autorizzazione del Consiglio di amministrazione n. 139-2025 del 27 novembre 2025

Decreto del Direttore Generale prot. n. 6062 del 29 gennaio 2026

**CIG Lotto 1: BA351D5242 - Polizza assicurativa All Risks Property**

**CIG Lotto 2: BA351D6315 - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola**

**CUI: S97231970589202400021**

PREMESSA.....	4
1. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO.....	4
2. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
3. DOTAZIONI TECNICHE.....	7
4. IDENTIFICAZIONE.....	8
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	8
6. CHIARIMENTI.....	9
7. COMUNICAZIONI.....	9
8. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	10
9. DURATA DELL'APPALTO.....	12
10. REVISIONE DEI PREZZI.....	12
11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
13. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
13.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	16
13.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
13.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
14. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONI.....	19
15. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	20
16. AVVALIMENTO.....	20
17. SUBAPPALTO.....	22
18. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	22
19. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
20. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.....	26
21. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
22. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	27
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
24. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
24.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	30
24.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	32
24.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	32
24.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	33
24.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
25. OFFERTA TECNICA.....	36
26. OFFERTA ECONOMICA.....	36

27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	37
27.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA .....	37
27.2 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TABELLARE .....	38
27.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA - FORMULA LINEARE PROPORZIONALE INVERSA .....	42
27.4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA PRESENTATA DAL CONCORRENTE.....	43
28. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	43
29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43
30. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	44
31. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	45
32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	46
33. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	46
34. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO .....	47
35. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	49
36. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	49
37. ACCESSO AGLI ATTI .....	50
38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	50
39. TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	50

## PREMESSA

Il *Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria* (CREA) è un Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'Ente è stato istituito, con personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma, dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, e, nello specifico, dall'art. 1, commi 381, 382 e 383.

Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, ha competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Il CREA, come previsto dal Decreto istitutivo, dallo *Statuto*, dal *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento* (ROF) e dal *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* (RAC), è articolato in una Amministrazione Centrale, con sede legale in Roma alla via della Navicella n. 2/4, e in 12 Centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale.

Con Delibera del Consiglio di amministrazione (CdA) del CREA n. 139-2025 del 27 novembre 2025 e con successivo Decreto del Direttore Generale prot. n. 6062 del 29 gennaio 2026, questa Amministrazione ha autorizzato la procedura finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi, *Polizza assicurativa All Risks Property e Polizza assicurativa Auto Libro Matricola*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Dlgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ("Codice dei contratti pubblici", d'ora in avanti anche "Codice"), con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo *ex art. 108 del Codice*.

Il presente documento, in applicazione del Codice, disciplina le modalità di partecipazione alla suddetta procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e i documenti da presentare a corredo della stessa.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice si precisa che l'appalto è suddiviso in due lotti prestazionali.

La presente procedura è interamente svolta tramite l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) in uso presso il CREA, denominata *TuttoGare* accessibile al seguente indirizzo <https://crea.tuttogare.it/>

I servizi devono essere svolti su tutto il territorio nazionale (codice NUTS II).

### **1. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO**

Denominazione ufficiale:	<b>Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)</b>
Indirizzo postale:	via della Navicella, n. 2/4
Città:	Roma
Codice Postale:	00184
Paese:	Italia

C.F.: 97231970589  
Punti di contatto: Ufficio USC5 - *Negoziiale*  
Responsabile Unico del Progetto (RUP): Dott.ssa Fiorella Pitocchi  
Posta elettronica: [fiorella.pitocchi@crea.gov.it](mailto:fiorella.pitocchi@crea.gov.it)  
[negoziiale@crea.gov.it](mailto:negoziiale@crea.gov.it)  
Posta Elettronica Certificata: [gare@pec.crea.gov.it](mailto:gare@pec.crea.gov.it)  
Profilo committente (URL): [www.crea.gov.it](http://www.crea.gov.it)

## 2. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente gara si svolge attraverso l'utilizzo della PAD *TuttoGare* mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, nonché di stipulazione del contratto oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

Detta piattaforma è accessibile dall'apposito *link* presente sul profilo del committente: <https://crea.tuttogare.it> e l'utilizzo e il funzionamento della stessa avvengono in conformità a quanto riportato nel Manuale *Norme Tecniche di utilizzo* disponibile al *link*: <https://crea.tuttogare.it/download-norme.php> ove sono descritte le informazioni riguardanti la PAD, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per problematiche o altre informazioni relative al funzionamento della piattaforma, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'*Help Desk* ai seguenti punti di contatto:

- telefono (+39) 02 40031280
- per gli operatori esteri: (+39) 0831635005
- indirizzo e-mail [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it)

Il funzionamento della PAD avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito *Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*), del Dlgs. n. 82/2005 recante *Codice dell'amministrazione digitale* (CAD), del Dlgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel Manuale sopra citato.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito istituzionale della Stazione appaltante alla seguente pagina <http://www.crea.gov.it> nella sezione *Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti*, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al 4 marzo 2026 - ore 16:00, salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso in piattaforma.

### 3. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Manuale *Norme Tecniche di Utilizzo*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli *standard* aggiornati di mercato, con connessione *internet* e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del *Codice dell'Amministrazione Digitale* (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico *extra-UE*, disporre di un'identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo *standard* ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-*bis* e 6-*ter* del Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere a cura del Rappresentante legale dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del Dlgs. n. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

#### 4. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal *Codice dell'Amministrazione Digitale* (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico *extra*-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo *standard* ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

#### 5. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- a) Relazione progettuale ai sensi dell'art. 41, comma 12, e dell'art. 4-*bis* dell'Allegato I.7 del Dlgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Capitolato di polizza lotto 1 - Polizza assicurativa All Risks Property;
  - Allegato al capitolato lotto 1 - Consistenza patrimoniale immobiliare al 23.10.2025;
  - Allegato al capitolato lotto 1 - Consistenza serre al 23.10.2025;
  - Allegato al capitolato lotto 1 - Collezione alberature di pregio al 23.10.2025;
- e) Capitolato di polizza lotto 2 - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola;
  - Allegato al capitolato lotto 2 - Elenco veicoli CREA al 31.12.2025;
- f) Allegato 01 - Domanda di partecipazione;
- g) Allegato 02 - Modello di offerta tecnica (lotto 1 e lotto 2);
- h) Allegato 03 - Modello di offerta economica (lotto 1 e lotto 2);
- i) Allegato 04 - Patto di integrità (lotto 1 e lotto 2);
- j) Allegato 05 - Statistiche sinistri lotto 1 al 30.11.2025;
- k) Allegato 06 - Statistiche sinistri lotto 2 al 30.11.2025;
- l) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) configurato dal CREA tramite il modello messo a disposizione sulla piattaforma *TuttoGare*, conforme al formato richiesto dalla vigente normativa in materia;

m) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa riportate nel Manuale *Norme Tecniche di utilizzo* disponibile al link: <https://crea.tuttogare.it/download-norme.php>

La documentazione di gara è accessibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante (<http://www.crea.gov.it>), nella sezione *Amministrazione Trasparente* - sottosezione *Bandi di gara e contratti*, nonché sulla PAD *TuttoGare*.

## **6. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura di gara mediante la presentazione di quesiti da formulare esclusivamente in forma scritta e inviare unicamente tramite la PAD *TuttoGare*, utilizzando l'apposita funzione che l'operatore economico visualizza all'interno del pannello di partecipazione, la quale consente all'operatore economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione appaltante. Dopo aver formulato il quesito, l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio dello stesso. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato sulla PAD, fatto salvo un eventuale differimento comunicato dalla Stazione appaltante tramite la PAD.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale del CREA. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale del CREA. La PAD invia automaticamente all'operatore economico richiedente una segnalazione di avviso.

## **7. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Dlgs. n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. *6-bis*, *6-ter*, *6-quater*, del Dlgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. *6-bis*, *6-ter*, *6-quater* del Dlgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 8. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha come oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi del CREA ed è suddiviso nei seguenti due lotti, le cui caratteristiche sono descritte nei rispettivi Capitolati di polizza:

Numero	Oggetto	CPV	CIG
Lotto 1	Polizza assicurativa All Risk Property	66515000-3	BA351D5242
Lotto 2	Polizza assicurativa Auto Libro matricola	66515000-3	BA351D6315

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c) e comma 14, lettera a) del Codice, l'ammontare complessivo dell'appalto è di euro 2.205.000,00, IVA esente, per la sua durata di quattro anni, più l'opzione di proroga di sei mesi, ex art. 120, comma 10, del Dlgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario.

I servizi assicurativi sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 n. 2 DPR. n. 633/1972.

L'importo del premio annuale e quadriennale a base d'asta, soggetto a ribasso, risulta stimato in riferimento a ciascun lotto, come di seguito riportato:

Importo stimato dell'appalto, IVA esente					
Lotto	Oggetto	Importo per 12 mesi a base di gara, soggetto a ribasso	Importo per 4 anni a base di gara, soggetto a ribasso	Importo per proroga di 6 mesi	Importo totale stimato dell'appalto per 4 anni + 6 mesi di proroga
<b>Lotto 1</b>	Polizza assicurativa All Risks Property	euro 420.000,00	euro 1.680.000,00	euro 210.000,00	euro 1.890.000,00
<b>Lotto 2</b>	Polizza assicurativa Auto Libro Matricola	euro 70.000,00	euro 280.000,00	euro 35.000,00	euro 315.000,00
<b>TOTALE</b>		euro 490.000,00	euro 1.960.000,00	euro 245.000,00	euro 2.205.000,00

A norma dell'art. 26 del Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tenuto conto che il servizio si svolgerà presso le sedi dell'operatore economico - senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività dell'Ente - non sussistono rischi da interferenza, pertanto, non vige l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e i costi della sicurezza sono pari a euro 0,00.

L'importo a base di gara, pari a euro 1.960.000,00 è esente IVA e al lordo di altre imposte e contributi di legge, di cui euro 1.680.000,00 per il lotto 1 ed euro 280.000,00 per il lotto 2.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente, per ogni lotto è stimato, tra l'1% (uno per cento) e il 5% (cinque per cento)<sup>1</sup> del premio netto complessivo per l'intero periodo contrattuale in relazione alla singola copertura e alla sinistrosità della stessa.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera come sopra stimati dalla Stazione appaltante, i quali non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti a una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nel Modulo di offerta economica (Allegato 03), ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A fronte della suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del Codice, gli operatori economici interessati potranno presentare offerta per un unico lotto o per entrambi i lotti, non essendo preclusa all'aggiudicatario di un lotto la possibilità di aggiudicarsi entrambi i lotti, previa sussistenza dei necessari requisiti di partecipazione.

L'aggiudicazione dei singoli lotti avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa *ex art.* 108 del Codice.

Gli importi sopra indicati costituiscono basi d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente offerte al ribasso.

Si precisa che il corrispettivo contrattuale sarà pari a quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario di ciascun lotto. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento, nei capitolati di polizza e relativi allegati.

Si precisa, inoltre, che la remunerazione del broker è posta integralmente a carico della Stazione appaltante, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel vigente "Contratto per l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa del CREA" e, che, l'attuale contratto stipulato con l'operatore economico AON S.p.A., con sede legale in via Ernesto Calindri n. 6 - 20143 Milano P.IVA 11274970158, C.F. 10203070155 - ha scadenza il 21 aprile 2027. Nessun ulteriore compenso pertanto è dovuto al broker da parte degli operatori economici aggiudicatari.

Gli operatori economici mediante la partecipazione alla presente procedura, accettando le condizioni dei capitolati di polizza, si impegnano a non includere nel calcolo del premio offerto commissioni o

---

<sup>1</sup> Per il lotto 1 tra euro 16.800,00 ed euro 84.000,00  
Per il lotto 2 tra euro 2.800,00 ed euro 14.000,00.

emolumenti inerenti al contratto stipulato tra la Stazione appaltante e il broker o riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

#### **9. DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto, con riferimento a entrambi i lotti, avrà una durata di quattro anni. È facoltà del CREA esercitare l'opzione di proroga della durata massima di ulteriori sei mesi, *ex* art. 120, comma 10, del Codice, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario.

La decorrenza presunta è dalle ore 24:00 del 30 giugno 2026 con riferimento a entrambi i lotti.

#### **10. REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, riferita a ciascun lotto, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento) applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT (Indice di Riferimento).

La Stazione appaltante, tramite il RUP e/o il DEC, monitorerà l'andamento del predetto Indice di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione dei prezzi.

Quest'ultima sarà attivata automaticamente dalla Stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'Indice supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento), applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione (art. 3, commi 2 e 3, dell'Allegato II.2***bis*** al Codice).

Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della predetta clausola, la Stazione appaltante, per il tramite del RUP e/o del DEC, provvederà a dare comunicazione dell'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'operatore economico aggiudicatario.

#### **11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, potranno partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 e seguenti del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

A pena di esclusione, ai sensi dell'art 35 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è fatto divieto di partecipazione, e in caso di aggiudicazione alle Compagnie divieto di far gestire i contratti assicurativi, ai soggetti iscritti alla sezione B del RUI presso IVASS, anche in qualità di *coverholder* e/o Corrispondenti.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del Dlgs. n. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano e in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

È ammessa la partecipazione in regime di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice civile, per il quale valgono, ai fini della partecipazione alla procedura, per quanto non diversamente previsto, le medesime disposizioni riguardanti i raggruppamenti temporanei di concorrenti.

La volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata, a pena di esclusione, fin dal momento della presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa); non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per la presente procedura di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, con riferimento a ciascun lotto per cui partecipano, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 34.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, fatta eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del Dlgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato 04) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del Dlgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, Dlgs. n. 198 del 2006 (di seguito, anche, *Codice Pari Opportunità*), unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

### **13. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, con riferimento a ciascun lotto per cui partecipano, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine speciale indicati nel presente paragrafo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 34.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **13.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- a. Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per l'esercizio di attività pertinenti con l'oggetto dell'appalto, nel caso di operatori italiani o di altro Stato membro aventi sede legale in Italia. Nel caso di operatori di altro Stato non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale (art. 100, comma 3, del Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b. per le compagnie assicurative aventi sede legale in Italia, autorizzazione IVASS (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*), o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente e/o dal CIPE, per l'esercizio nei rami assicurativi relativi al/ai lotto/lotti per il/i quale/quali l'operatore economico intende partecipare;
- c. per le compagnie assicurative aventi sede legale in altro stato membro dell'Unione Europea, autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dagli organismi competenti nello Stato di appartenenza dell'Operatore economico partecipante, all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, nei rami assicurativi relativi al/ai lotto/lotti per il/i quale/quali l'operatore economico intende partecipare, in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del Dlgs. 209/2005-*Codice delle assicurazioni private*) e in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del Dlgs. 209/2005).

Ai fini della comprova, l'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, operatori economici in regime di coassicurazione (coassicurazioni), consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico o GEIE, l'idoneità professionale deve essere posseduta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, della coassicurazione, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE (da ciascun componente anche da costituire nel caso di raggruppamento/consorzio/GEIE).

### 13.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a. ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso, per ciascun lotto, di una raccolta premi complessiva nei rami danni, su base annua, almeno pari a quanto di seguito indicato, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Dlgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.:

Lotto	Raccolta premi complessiva
Lotto 1 Polizza assicurativa All Risk Property	euro 3.360,000,00
Lotto 2 Polizza assicurativa Auto Libro Matricola	euro 560.000,00

Detta raccolta premi nei rami danni dovrà essere maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura (anno 2026).

Il possesso di tale requisito risponde all'esigenza di selezionare operatori economici dotati di minime capacità economico-finanziarie, oltre che tecniche e organizzative, idonee a garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del DPR. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- b. ogni singolo operatore economico (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) deve possedere un indice di solvibilità pari o superiore a 120.

La comprova potrà essere fornita mediante dichiarazione del possesso del requisito ed eventuale documentazione allegata.

I requisiti di capacità economica e finanziari di cui al paragrafo 13.2 lett. a. e b. devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **13.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a. ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione), dovrà aver eseguito con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente gara, almeno quattro servizi analoghi (intendendosi contratti conclusi a scadenza naturale) in favore di Enti pubblici con riferimento al lotto per cui si intende partecipare, con una raccolta premi annua non inferiore a quanto di seguito indicato:

Numero	Oggetto	Raccolta premi annua per singolo servizio
Lotto 1	Polizza assicurativa All Risk Property	euro 420.000,00
Lotto 2	Polizza assicurativa Auto Libro matricola	euro 70.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione pubblica contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Il requisito di cui al paragrafo 13.3 dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un operatore economico intenda presentare offerta per entrambi i lotti, i requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnica e professionale richiesti dovranno essere posseduti nella misura indicata per ciascun lotto.

L'attestazione del possesso di tutti i requisiti di partecipazione dovrà essere resa mediante compilazione del DGUE.

I suddetti requisiti di ordine generale e speciale, con riferimento a ciascun lotto, devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte ed essere mantenuti fino all'eventuale successiva aggiudicazione e per tutta la durata dell'appalto.

#### **14. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari, ai GEIE e agli operatori economici in regime di coassicurazione si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito di cui al paragrafo 13.1 lett. a. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'Aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito di cui al paragrafo 13.1 lett. b. e c. deve essere posseduto dall'esecutore.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito di cui al paragrafo 13.2 lett. a. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al paragrafo 13.2 lett. b. deve essere soddisfatto dall'esecutore.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito di cui al paragrafo 13.3 lett. a. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **15. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito di cui al paragrafo 13.1 lett. a. deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

b) Il requisito di cui al paragrafo 13.1 lett. b. e c. deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

### **Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale**

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice possono partecipare alla gara, utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **16. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per tutta la durata dell'appalto al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 13, qualora siano oggetto di subappalto, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione oppure è teso a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve a entrambe le finalità.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da

allegare rispettivamente nella documentazione amministrativa e nella offerta tecnica. Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentita la partecipazione allo stesso lotto dell'impresa ausiliata e dell'impresa ausiliaria, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza* (Dlgs. n. 14/2019), ai fini della partecipazione alla presente gara, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza* e il momento del deposito del decreto previsto all'art. 47 del medesimo Codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del CREA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 13.1 lettera b. solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 12 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al paragrafo 13 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente, in caso di avvalimento, allega:

- le dichiarazioni dell'ausiliario alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento, nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, alla domanda di partecipazione nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione ovvero all'offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che gli stessi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti, delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove lo stesso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'operatore economico concorrente sostituisce l'ausiliario entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, per il tramite del RUP, da parte della Stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante, per il tramite del RUP, procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

#### **17. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso per ciascun lotto nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Con riferimento a ciascun lotto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le eventuali prestazioni subappaltate non possono essere, a loro volta, oggetto di ulteriore subappalto.

#### **18. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione per entrambi i lotti del contratto collettivo nazionale e territoriale individuato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.: CCNL ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative). In alternativa, è tenuto ad applicare un diverso CCNL purché siano garantite le stesse tutele economiche e normative previste dalla norma per i propri lavoratori e per quelli in eventuale subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. n. 198/2006 (*Codice Pari Opportunità*), sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*), e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

### **19. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore stimato del/i lotto/i a cui si partecipa, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte e resa a favore della Stazione appaltante.

Gli importi della garanzia sono i seguenti, in relazione ai lotti di interesse:

<b>Lotto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo a base di gara soggetto a ribasso</b>	<b>Importo garanzia</b>
Lotto 1	Polizza assicurativa All Risks Property	euro 1.680.000,00	euro 33.600,00
Lotto 2	Polizza assicurativa Auto Libro Matricola	euro 280.000,00	euro 5.600,00

Ai predetti importi si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

In caso di partecipazione a tutti e due i lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare due distinte e autonome garanzie provvisorie, una per ciascun lotto;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i due lotti. In tal caso, nella garanzia sono indicati espressamente i due lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole garanzie riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di transito intestato al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: C/Corrente ordinario: n° 218660 - IBAN: IT19S0100503382000000218660 - Indirizzo SWIFT BIC: BNL I I TRR.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del Dlgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Dlgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 270 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

4. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, come di seguito riportato:

- a. Riduzione del 30% (trenta per cento) in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, qualora tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, qualora il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% (cinquanta per cento) in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% (dieci per cento) cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10% (dieci per cento) in caso di possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 sulla sicurezza delle informazioni di cui all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita nella sua integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **20. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente *link*: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale il concorrente presenta offerta secondo gli importi riportati nella tabella sottostante:

<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>CIG</b>	<b>Importo contributo ANAC</b>
<b>Lotto 1</b>	<b>Polizza assicurativa All Risks Property</b>	BA351D5242	euro 165,00
<b>Lotto 2</b>	<b>Polizza assicurativa Auto Libro Matricola</b>	BA351D6315	euro 33,00

L'importo del contributo è calcolato, per ciascun lotto, sul valore stimato dell'appalto comprensivo dell'opzione di proroga prevista nel presente atto.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC al seguente *link*: <https://www.anticorruzione.it/-portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, salvo il caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## **21. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione da sottoscrivere devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Con il termine firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto, si intende la firma generata in formato CADES (estensione.p7m) o in formato PAdES (estensione.pdf) e in ogni caso deve trattarsi di *firma*

*elettronica qualificata*, emessa da certificatori riconosciuti dalla Unione europea e avente i requisiti tecnici previsti dalla Decisione di esecuzione UE 1506/2016, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del Dlgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 4 marzo 2026 a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 2.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD secondo le modalità esplicitate nel *Manuale Norme tecniche di utilizzo*.

Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della PAD e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nel *Manuale Norme tecniche di utilizzo*, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

## **22. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente documento, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'offerta è composta da:

A - **Documentazione amministrativa**;

B - **Offerta tecnica**, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

C - **Offerta economica**, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono le

precedenti, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente; con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda e invia allo stesso notifica della ricezione della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, con riferimento a ciascun lotto cui si partecipa, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **23. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere integrate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda

di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 Dlgs. n. 198 del 2006, nonché della documentazione attestante la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **24. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la PAD per allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegato 01);
- 2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria a corredo dell'offerta;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 24.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 24.5;
- 7) Patto di integrità (Allegato 04), sottoscritto digitalmente con le medesime modalità e dai medesimi soggetti indicati per Domanda di partecipazione (Allegato 01).
- 8) Documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00 sulla domanda di partecipazione.

##### **24.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante di cui all'Allegato 01.

- La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Dlgs. n. 82/2005:
  - dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti,

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal Rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite modello F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### 24.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del Dlgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### 24.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del relativo provvedimento.

#### **24.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal *Codice in materia di protezione dei dati personali*, di cui al Dlgs. n. 196/2003, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta.

#### **24.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

***(o, in alternativa)***

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* per i seguenti motivi ..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

▪ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....

▪ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara è stato emesso il ..... da .....

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

▪ che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ..... da parte di .....

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

***(o, in alternativa)***

f) di partecipare in più di una forma, ..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

***(o, in alternativa)***

g) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), si precisa che lo stesso è configurato dal CREA tramite il modello messo a disposizione dalla piattaforma *TuttoGare*.

## **25. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto cui intende partecipare la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità previste al precedente paragrafo 24.1. a pena di inammissibilità dell'offerta. Nello specifico:

- il Modello di offerta tecnica predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato 02), che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente;
- l'eventuale contratto di avvalimento premiale.

## **26. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto cui intende partecipare, la documentazione relativa all'offerta economica nella PAD, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 0.

Nello specifico, dovrà essere inserito, a pena di esclusione, l'Allegato 03 - Modello di offerta economica predisposto dalla Stazione appaltante compilato in ogni sua parte.

Nel modulo di offerta economica (Allegato 03) dovranno essere indicati:

- a) il premio quadriennale lordo offerto in cifre e in lettere, con un *max* di 2 cifre decimali dopo la virgola, comprensivo di imposte e tasse. Si precisa che a norma dell'art. 26 del Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tenuto conto che il servizio si svolgerà presso le sedi dell'operatore economico - senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività dell'Ente - non sussistono rischi da interferenza, pertanto, non vige l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e i costi della sicurezza sono pari a 0,00;
- b) il premio annuo lordo offerto in cifre e in lettere, con un *max* di 2 cifre decimali dopo la virgola, comprensivo di imposte e tasse;
- c) esclusivamente per il lotto 1: lo sviluppo del premio annuo;
- d) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- e) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la

manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

- f) in caso in cui l'operatore economico indichi di applicare un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione appaltante, la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4, del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

In caso di discordanza degli importi indicati nell'Allegato 03 (in cifre e in lettere) indicati nel modello di Offerta economica, ai fini dell'attribuzione del punteggio, prevarrà in ogni caso il premio annuo lordo offerto dal concorrente indicato in lettere.

Non sono ammissibili, per ciascun lotto, offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto, con riferimento a ciascun lotto, è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Offerta tecnica	max 70 punti
2. Offerta economica	max 30 punti
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il servizio verrà aggiudicato, con riferimento a ciascun lotto, all'operatore economico concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, come di seguito indicato.

### **27.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione tabellari di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi: trattasi di punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta tecnica, con riferimento a ciascun lotto, che ottenga il punteggio massimo previsto, pari a 70 punti, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, verrà effettuata la *riparametrazione*, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti assegnando un punteggio proporzionale. Detta riparametrazione viene effettuata solo qualora pervengano un numero di offerte almeno pari a tre.

## 27.2 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TABELLARE

Di seguito sono indicati i punteggi tabellari attribuiti all'offerta tecnica del lotto 1 - Polizza assicurativa All Risks Property, come da Allegato 02 al presente disciplinare.

È ammessa una sola opzione per ciascun valore di capitolato. Nel caso in cui fossero barrate più opzioni, sarà presa in considerazione quella che attribuisce il maggior punteggio, in quanto più favorevole per l'Ente. Nel caso in cui non fosse barrata alcuna opzione, sarà presa in considerazione quella che attribuisce il minor punteggio, corrispondente al requisito minimo di capitolato (opzione base).

L'operatore economico concorrente presenta la propria offerta per ogni criterio tramite la compilazione del campo *Valore offerto dal concorrente*, presente nell'Allegato 02. Inoltre, formula la propria offerta per ogni criterio compilando i campi dedicati sulla PAD. In caso di discordanza tra quanto offerto dall'operatore economico tramite compilazione dell'Allegato 02 e quanto risultante dalla PAD prevarrà il valore offerto dal concorrente nel modulo predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato 02).

<b>CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI</b> <b>LOTTO 1 – POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY</b> (punti <i>max</i> 70)
--

<b>CRITERIO</b>	<b>ELEMENTO TECNICO</b>	<b>VALORE DI CAPITOLATO (requisito minimo non riducibile)</b>	<b>VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE</b>
Criterio 1	Sezione VI, Art. 53 e Sezione VIII del capitolato di polizza  Inondazioni, alluvioni, esondazioni	Scoperto per sinistro: 15% con minimo € 20.000,00  Limite di indennizzo per periodo di assicurazione: 50% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti  varianti migliorative <input type="checkbox"/> 10 punti Aumento del limite di risarcimento al 60% S.A. per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione <input type="checkbox"/> 15 punti Aumento del limite di risarcimento al 70% S.A. per singola ubicazione, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Criterio 2	Sezione VI, Art. 49 e Sezione VIII del capitolato di polizza	Scoperto per sinistro: 15% con minimo euro 20.000,00	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti

	Eventi atmosferici	Limite di indennizzo per periodo di assicurazione: 50% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 10.000.000,00 per periodo di assicurazione. Per serre 50% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 600.000,00 per periodo di assicurazione	varianti migliorative <input type="checkbox"/> 10 punti Aumento del limite di risarcimento al 60% S.A. per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, fermo il limite stabilito per le serre  <input type="checkbox"/> 15 punti Aumento del limite di risarcimento al 70% S.A. per singola ubicazione, con il massimo di € 15.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, fermo il limite stabilito per le serre
Criterio 3	Sezione VIII del capitolato di polizza  Terremoto (sisma)	Scoperto per sinistro: 15% con minimo euro 20.000,00  Limite di indennizzo per periodo di assicurazione: 50% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 5.000.000,00 per anno	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti  variante migliorativa <input type="checkbox"/> 15 punti Aumento del limite di risarcimento al 60% S.A. per singola ubicazione, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Criterio 4	Sezione VIII del capitolato di polizza  Periodo di assicurazione	Limite di indennizzo per periodo di assicurazione € 40.000.000,00	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti  varianti migliorative <input type="checkbox"/> 5 punti Aumento del limite di indennizzo per periodo di assicurazione € 50.000.000,00  <input type="checkbox"/> 10 punti Aumento del limite di indennizzo per periodo di assicurazione € 60.000.000,00
Criterio 5	Sezione VIII del capitolato di polizza  Franchigia frontale	Franchigia frontale per ogni sinistro € 2.000,00, salvo quanto diversamente indicato	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti

			variante migliorativa <input type="checkbox"/> 5 punti Diminuzione della franchigia frontale a € 1.000,00
Criterio 6	Sezione IV, Art. 37 e Sezione VIII del capitolato di polizza <i>Claims Preparation</i>	Indennizzo con limite di € 10.000,00 per anno	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti variante migliorativa <input type="checkbox"/> 5 punti Massimale a € 10.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per periodo di assicurazione
Criterio 7	Sezione IV, Art. 39 e Sezione VIII del capitolato di polizza Costi di ricostruzione degli archivi non informatici	Riconoscimento dei costi solo se sostenuti entro 18 mesi dalla data del sinistro	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti variante migliorativa <input type="checkbox"/> 2 punti Aumento del limite temporale dei costi sostenuti a 24 mesi
Criterio 8	Sezione VI, Art. 67 Sezione VIII del capitolato di polizza Beni elettronici a impiego mobile	Franchigia per ogni sinistro € 1.000,00 con limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti variante migliorativa <input type="checkbox"/> 2 punti Diminuzione della franchigia frontale a € 500,00
Criterio 9	Certificazione parità di genere di cui all'art. 46- <i>bis</i> del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Dlgs. 11 aprile 2006, n. 198		In assenza della certificazione <input type="checkbox"/> 0 punti Possesso della certificazione <input type="checkbox"/> 1 punto

Di seguito sono indicati i punteggi tabellari attribuiti all'offerta tecnica del lotto 2 - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola, come da Allegato 02 al presente disciplinare:

È ammessa una sola opzione per ciascun valore di capitolato. Nel caso in cui fossero barrate più opzioni, sarà presa in considerazione quella che attribuisce il maggior punteggio, in quanto più favorevole per l'Ente. Nel caso in cui non fosse barrata alcuna opzione, sarà presa in considerazione

quella che attribuisce il minor punteggio, corrispondente al requisito minimo di capitolato (opzione base).

L'operatore economico concorrente presenta la propria offerta per ogni criterio tramite la compilazione del campo *Valore offerto dal concorrente*, presente nell'Allegato 02. In caso di discordanza tra quanto offerto dall'operatore economico tramite compilazione dell'Allegato 02 e quanto risultante dalla PAD prevarrà il valore offerto dal concorrente nel modulo predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato 02).

**CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**  
**LOTTO 2 – POLIZZA ASSICURATIVA AUTO LIBRO MATRICOLA**  
**(punti *max* 70)**

<b>CRITERIO</b>	<b>ELEMENTO TECNICO</b>	<b>VALORE DI CAPITOLATO (requisito minimo non riducibile)</b>	<b>VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE</b>
Criterio 1	Sezione VI, Art. 40 e Sezione IX del capitolato di polizza  Assistenza stradale - Centrale operativa convenzionata	Non è previsto un numero verde operativo h24	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti  variante migliorativa <input type="checkbox"/> 25 punti Previsione del numero verde operativo h24
Criterio 2	Sezione VI, Art. 40 e Sezione IX del capitolato di polizza  Assistenza stradale - Soccorso tramite fornitore non convenzionato	Limite di indennizzo per sinistro: trasporto fino a 50 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 1.200,00	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti  variante migliorativa <input type="checkbox"/> 15 punti Aumento del limite massimo a € 2.000,00
Criterio 3	Sezione IV, Art. 31 e Sezione IX del capitolato di polizza  Ricorso terzi da incendio	Limite di indennizzo per sinistro € 500.000,00	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti  varianti migliorative <input type="checkbox"/> 5 punti Aumento del limite di indennizzo a € 750.000,00  <input type="checkbox"/> 10 punti Aumento del limite di indennizzo a € 1.000.000,00
Criterio 4	Sezione VI, Art. 41 e Sezione IX del capitolato di polizza	Limite di indennizzo per sinistro € 1.200,00	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti  varianti migliorative

	Pacchetto garanzie integrative (sempre operanti) -Cristalli		<input type="checkbox"/> 5 punti Aumento del limite di indennizzo a € 2.000,00  <input type="checkbox"/> 10 punti Aumento del limite di indennizzo a € 2.500,00
Criterio 5	Sezione VI, Art. 41 e Sezione IX del capitolato di polizza  Pacchetto garanzie integrative (sempre operanti) - Smarrimento o sottrazione chiavi; Trasporto in ambulanza; Garanzia documentazione assicurativa RCA e tassa automobilistica	Limite di indennizzo per sinistro € 300,00	opzione base <input type="checkbox"/> 0 punti  variante migliorativa <input type="checkbox"/> 9 punti Aumento del limite di indennizzo € 500,00
Criterio 6	Certificazione parità di genere di cui all'art. 46- <i>bis</i> del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Dlgs. 11 aprile 2006, n. 198		In assenza della certificazione <input type="checkbox"/> 0 punti  Possesso della certificazione <input type="checkbox"/> 1 punto

### 27.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA - FORMULA LINEARE PROPORZIONALE INVERSA

All'offerta economica, relativa sia al lotto 1 che al lotto 2, saranno attribuiti fino a 30 punti, secondo le modalità di seguito specificate.

Con riferimento a ciascun lotto, all'operatore economico che avrà offerto il premio annuo lordo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta saranno attribuiti 30 punti. Per le restanti offerte economiche, il calcolo del punteggio sarà attribuito proporzionalmente nel seguente modo:

$$\text{punteggio (PEF)} = \frac{\text{premio annuo più basso offerto}}{\text{premio annuo offerto}} \times 30$$

All'atto dell'effettuazione dei calcoli, non verranno effettuati arrotondamenti, ma troncamenti alla seconda cifra decimale.

Il Punteggio Economico Finale relativo all'offerta (PEF) verrà quindi calcolato come segue:

1. Punti 30 all'offerta economica che presenti il premio annuo più basso rispetto alla base d'asta.
2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

$$PEF_i = 30 \times (PE_{min} / PE_i)$$

dove:

PEF<sub>i</sub> = Punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame

PE<sub>min</sub> = Premio lordo annuo più basso offerto tra tutti quelli offerti

PE<sub>i</sub> = Premio lordo annuo offerto dal Concorrente in esame

#### **27.4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA PRESENTATA DAL CONCORRENTE**

Il punteggio complessivo dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente;

PTF = punteggio finale assegnato al concorrente sull'offerta tecnica;

PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sull'offerta economica.

L'aggiudicazione di ciascun lotto sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti conseguiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

#### **28. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.2, art. 7, punto 1, lett. e) del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non è prevista la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice in quanto i criteri di attribuzione dell'offerta tecnica e la formula di attribuzione del punteggio all'offerta economica sono di automatica applicazione e completamente privi di discrezionalità e potere valutativo. Pertanto, le fasi di apertura delle offerte tecniche ed economiche e i calcoli per l'attribuzione dei relativi punteggi, nonché di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, sono effettuati dal RUP, supportato da un seggio di gara istituito *ad hoc* attraverso la PAD.

#### **29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 9 marzo alle ore 10:00, salvo eventuale differimento di cui sarà data notizia ai concorrenti tramite la PAD. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD almeno due giorni prima della data fissata.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la Stazione appaltante si riserva, per ciascun lotto, la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 4. Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa indicata nel successivo paragrafo 33.

### **30. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

*(In caso in cui non si ricorre all'inversione procedimentale)*

Scaduti i termini di presentazione delle offerte le operazioni di gara avranno inizio nel giorno e nell'ora indicati sulla PAD (salvo eventuale differimento di cui sarà data notizia ai concorrenti tramite piattaforma). Il RUP, supportato dal seggio di gara istituito *ad hoc*, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente - mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema - e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) ad attivare, nei casi previsti dall'art. 101 del Codice, il sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 23. In caso di inutile decorso dei termini di regolarizzazione concessi, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 90 del Codice, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli operatori economici concorrenti potranno accedere alle sedute telematiche effettuando detto accesso alla piattaforma dal seguente *link*: <https://crea.tuttogare.it>, con collegamento da remoto dal proprio terminale e con le credenziali assegnate dal Sistema, dove potranno visualizzare lo stato dell'avanzamento delle operazioni di gara nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy*.

Si ricorda che la PAD assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte e ogni operazione compiuta viene tracciata dal Sistema senza possibilità di alterazioni. Le operazioni di gara potranno essere svolte in una o più sedute.

### 31. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun lotto, sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP, supportato dal seggio di gara, procede, relativamente a ciascun lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte presentate, con l'assegnazione dei relativi punteggi nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Il RUP, con l'ausilio del seggio di gara, procede alla eventuale riparametrazione dei punteggi sull'offerta tecnica secondo quanto indicato al paragrafo 27.1.

Al termine dell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, sulla PAD sono resi visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP, assistito dal seggio di gara, procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione dei relativi punteggi in base alla formula indicata nel presente disciplinare e, successivamente, alla formulazione della relativa graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di cinque giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 7.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il RUP, con l'ausilio del seggio di gara, procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 7.

Il RUP, assistito dal seggio di gara, rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e, all'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Stazione appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi

o ha verificato che l'importo offerto è in aumento rispetto a quello posto a base di gara.

### **32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, il RUP potrà presumere anormalmente bassa l'offerta che, relativamente a ciascun lotto, ottenga, sia per la componente tecnica che per quella economica, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti nel paragrafo 27 del presente disciplinare.

Qualora siano individuate offerte pari o superiori alla predetta soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dà avvio al sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del seggio di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, con le indicazioni delle componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala e, a tal fine, assegna all'operatore economico un termine non superiore a quindici giorni affinché lo stesso possa riscontrare la richiesta dell'Amministrazione. Il RUP, con il supporto del seggio di gara, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Nel caso in cui più offerte appaiano anormalmente basse, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte presunte anomale, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame delle spiegazioni rese, risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **33. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

*[Nel caso in cui si ricorre all'inversione procedimentale]*

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, nel caso in cui la Stazione appaltante ricorra, con riferimento al singolo lotto, all'inversione procedimentale, ovvero nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 4, si procede preliminarmente alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine all'eventuale verifica dell'anomalia. Al termine delle suddette fasi, si procede alla verifica della documentazione amministrativa.

Pertanto, il RUP, con il supporto del seggio di gara, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) ad attivare, nei casi previsti dall'art. 101 del Codice, il sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 23. In caso di inutile decorso dei termini di regolarizzazione concessi, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Il RUP, con l'ausilio del seggio di gara, procede alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore seconda offerta.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 90 del Codice, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **34. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP, con riferimento a ciascun lotto, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante di cui al paragrafo 18;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 18 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il concorrente risultato primo. L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato, ai sensi dell'art. 90 del Codice, entro cinque giorni dalla sua adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede con l'aggiudicazione a favore del concorrente secondo in graduatoria, previo esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro i successivi 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 del Codice, in forma di scrittura privata mediante scambio informatico di documento firmato digitalmente e caricato sulla PAD.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **35. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto, con riferimento a ciascun lotto, è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di modifica, la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'attivazione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un Rappresentante legale ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o mediante strumenti diversi dal bonifico bancario o postale non idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

### **36. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (c.d. Codice generale), nel *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*

approvato con Delibera del CdA n. 45-2024 del 26.07.2024 reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione *Amministrazione trasparente/Atti generali* al seguente link [URL](#), che integra il suddetto Codice generale a cui fa espresso rinvio, nonché nel *Piano Integrato di Attività e Organizzazione* (PIAO) 2025-2027 approvato con Delibera del C.d.A. n. 16/2025 del 25 febbraio 2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

La violazione degli obblighi derivanti dai sopra riportati Codici comporterà la risoluzione del contratto. Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di anticorruzione, l'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di rispettare il Patto di integrità (Allegato 04), pena la risoluzione del contratto.

### **37. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

### **38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **39. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del *Regolamento* UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Dlgs. n. 196/2003 recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

La Stazione appaltante e l'aggiudicatario, in qualità di autonomi titolari, si impegnano a compiere l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto del *Regolamento* (UE) 2016/679 (*Regolamento*).

La base giuridica del trattamento, che avverrà in forma sia cartacea, sia automatizzata, è l'art. 6, paragrafo 1, lett. b).

Il trattamento dei dati è il presupposto indispensabile per l'esecuzione del contratto, i dati scambiati tra le parti saranno trattati dal personale appositamente autorizzato e istruito.

L'aggiudicatario assicura alla Stazione appaltante la conformità dell'insieme dei trattamenti dei dati effettuati per conto del titolare alle migliori misure tecniche e organizzative volte a garantire il più

elevato livello di sicurezza adeguato al rischio; si impegna inoltre a informare tempestivamente la Stazione appaltante in ipotesi di violazione dei dati personali relativi a soggetti interessati (art. 35 del *Regolamento*).

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del *Regolamento* nei confronti dei titolari, i quali si obbligano reciprocamente a fornirsi le informazioni necessarie, a evadere le istanze avanzate, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle competenti Autorità (reclamo presso il Garante, art. 77, o ricorso presso l'Autorità giudiziaria, art. 79 del *Regolamento*).

Il Responsabile della protezione dei dati del CREA è contattabile presso la sede indicata e al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

Il Responsabile della protezione dei dati dell'appaltatore è contattabile all'indirizzo e-mail indicato nella Domanda di partecipazione.

L'appaltatore è, inoltre, a conoscenza che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *Amministrazione Trasparente* e, ove dovuto, in conformità agli obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

**Il Direttore Generale**

Maria Chiara Zaganelli

*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*